



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (ART. 1 IN MATERIA DI ALIQUOTE E SCAGLIONI E ART. 2 IN MATERIA DI SOGLIA DI ESENZIONE) PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 19:00 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio

Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
STECCO MARCELLO	Consigliere	X	
REDA CRISTINA	Consigliere	X	
VERONESI ANTONELLA	Consigliere		X
MARZI GIADA	Consigliere	X	
LANDINI LORENZO	Consigliere		X
FODERARO GIUSEPPINA	Consigliere	X	
BALASINI MARCELLO	Consigliere	X	
MONTANARI MASSIMILIANO	Consigliere		X
SIMONAZZI MARIAROSA	Consigliere		X
FAIETTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
DEL FABBRO GRAZIELLA	Consigliere	X	
VOLOGNI PATRIZIA	Consigliere	X	

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: CARNEVALI FEDERICO, GIALDINI MATTEA, MAESTRI ELEONORA

Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini Il Segretario Comunale.

Il Sig. Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (ART. 1 IN MATERIA DI ALIQUOTE E SCAGLIONI E ART. 2 IN MATERIA DI SOGLIA DI ESENZIONE) PER L'ANNO 2024

Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l'argomento di cui al presente punto dell'ordine del giorno.

Le norme prevedono che dal 2024 gli scaglioni Irpef passino da 4 a 3. Viene data indicazione delle aliquote vigenti suddivise per scaglioni. Con questa modifica si passa alla aliquota unica al fine di mettere in sicurezza il bilancio per l'anno 2025. Nel corso del 2024 valuteremo se mantenere tale aliquota unica o ripristinare gli scaglioni. La fascia di esenzione passa da 8 a 10 mila euro.

Prende la parola **la consigliera Vogni Patrizia** la quale rileva la presenza di un refuso in delibera in quanto non è indicata la nuova soglia di esenzione. Per quanto riguarda la nuova aliquota andiamo tutti al massimo con un incremento di quasi un punto percentuale. Si chiede se sia stata fatta una stima del gettito.

Prende la parola il Dott. Basirico', responsabile del servizio finanziario, il quale illustra il contenuto della proposta deliberativa e illustra la correttezza del testo. La stima prevista di nuovo gettito è di circa 75 mila euro all'anno.

Prende la parola **la consigliera Del Fabbro** la quale chiede se le nuove aliquote partano dal 2024.

Il Dott. Basirico' dice che applicando la aliquota nel 2024 il pagamento effettivo decorrerà dal 2025 e nel 2025 verrà pagato il saldo non pagato nel 2024.

Il Consigliere Faietti Alessandro chiede se sia possibile deliberare nel 2024 avendo una presunzione sul 2025.

Il Dott. Basirico' evidenzia che le aliquote vanno deliberate entro il termine di approvazione del bilancio. La scadenza normativa è ad oggi al 15 aprile 2024.

Il Sindaco Bergamini dice che se ci saranno proroghe nell'approvazione del bilancio si potrà agire anche dopo.

Nessun altro chiede la parola

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale sull'imposta sul

reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATI in particolare i commi 3 e 3-bis dell'art. 1 del suddetto D.Lgs. 360/1998, ai sensi dei quali:

- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi del suddetto art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare *“nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002”*;
- l'efficacia di tale deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento di cui sopra può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali: tale soglia di esenzione, come precisato dal successivo D.L. 138/2011, deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento di tale soglia, l'addizionale si applica sul reddito complessivo;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

VISTO altresì l'art. 53, il comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, comma 169, il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il Bilancio di Previsione relativo al triennio successivo;

RICHIAMATI i seguenti atti del Comune di Gualtieri relativi all'introduzione e successive modifiche dell'addizionale comunale all'IRPEF:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2000 di *“istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”*;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18/01/2001 che ha determinato l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura del 0,2%;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 171 del 17/12/2001, n.114 del 19/12/2002, n. 164 del 30/12/2003, n. 171 del 30/12/2004 e n. 143 del 29/12/2005 con le quali si determinava per i rispettivi anni di competenza l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2007, con la quale si approvava il regolamento per la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e si determina per l'anno 2007 nella misura dello 0,4% con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale non superiore a 10.000,00 euro;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17/03/2008, con la quale si determinava, per l'anno 2008, l'aliquota nella misura dello 0,5% e si confermava l'importo di € 10.000,00 come soglia di esenzione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/03/2009, con la quale si approvava la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'IRPEF determinandola nella misura dello 0,4%, con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale medesima non superiore a € 10.000,00;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/04/2010, con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF nella misura dello 0,4% con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale medesima non superiore a € 10.000,00;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2011, con la quale si confermava per l'esercizio finanziario 2011 l'aliquota nella misura dello 0,4% con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale medesima non superiore a € 10.000,00;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/06/2012, con la quale si approvava il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative aliquote per l'anno 2012;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18/07/2013, con la quale si confermava il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22/09/2014, con la quale si confermava il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/07/2015, con la quale si confermava il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/04/2016, con la quale si confermava il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/01/2017, con la quale si confermava il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/03/2018, con la quale si è provveduto a confermare il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14/01/2019, con la quale per

l'anno 2019 veniva confermato l'art. 1 (aliquote e scaglioni) del regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, mentre veniva modificato l'art. 2 (soglia di esenzione);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/04/2020, con la quale per l'anno 2020 veniva modificato il regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, sia con riferimento all'art. 1 (aliquote e scaglioni) che con riferimento all'art. 2 (soglia di esenzione);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2021, con la quale si è provveduto a confermare il regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03/03/2022, con la quale per l'anno 2022 veniva modificato il regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, sia con riferimento all'art. 1 (aliquote e scaglioni) che con riferimento all'art. 2 (soglia di esenzione), recependo il passaggio da 5 a 4 scaglioni e disponendo, in particolare, quanto riassunto nel prospetto seguente con riferimento alle aliquote e alla soglia di esenzione:

<i>Redditi imponibili</i>		<i>Aliquota addizionale comunale all'IRPEF</i>
Redditi da 0	e fino a 15 mila euro	0,65%
oltre 15 mila	e fino a 28 mila euro	0,70%
oltre 28 mila	e fino a 50 mila euro	0,79%
oltre 50 mila		0,80%

Soglia di esenzione per redditi imponibili non superiori a € 8.174,00

RITENUTO necessario, ai fini del mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024-2026, rideterminare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF applicando, a partire dall'anno 2024 e nel rispetto dell'art 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, un'aliquota unica nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento) su tutti i redditi imponibili al di sopra della soglia di esenzione;

RITENUTO contestualmente, al fine di attenuare l'effetto dell'aumento dell'aliquota sui redditi più bassi, di innalzare la soglia di esenzione (ovvero il limite di reddito imponibile al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta) da € 8.174,00 ad € 10.000,00;

RITENUTO infine di stimare, sulla base dei dati disponibili sul sito del federalismo fiscale e sulla base dell'andamento del gettito negli anni 2022 e 2023, in € 756.068,00 il gettito presunto relativo all'addizionale comunale all'IRPEF a fronte dell'applicazione della suddetta aliquota unica allo 0,8% e della soglia di esenzione fissata in € 10.000,00;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239,

comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla presente deliberazione con parere favorevole allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata: componenti il consiglio presenti n. 9; votanti n. 9; favorevoli n. 6; contrari n. 3 (consiglieri sigg. Faietti Alessandro, Del Fabbro Graziella, Vologni Patrizia); astenuti n. zero;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata, per la immediata eseguibilità dell'atto: componenti il consiglio presenti n. 9; votanti n. 9; favorevoli n. 6; contrari n. 3 (consiglieri sigg. Faietti Alessandro, Del Fabbro Graziella, Vologni Patrizia); astenuti n. zero;

DELIBERA

- 1) Di modificare per l'anno 2024, e per i motivi indicati in premessa, l'art. 1 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come di seguito riportato:
Art. 1 - Variazione dell'aliquota.
L'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF è modificata per l'anno 2024, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento) da applicarsi a tutti gli scaglioni vigenti ai sensi di legge.
- 2) Di modificare altresì per l'anno 2024, e per i motivi indicati in premessa, l'art. 2 ("Esenzioni") del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissando la soglia di esenzione in € 10.000,00 di reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante trasmissione telematica sul Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire il rapido completamento dell'iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 entro il 31/12/2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Gandellini